

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «*Bacillus cereus* var. *toyoi*» appartenente al gruppo «microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

(2) L'impiego del preparato *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) appartenente al gruppo «microorganismi» è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ quale additivo nell'alimentazione animale per i polli da ingrasso e i conigli da ingrasso, e ciò in virtù del regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione ⁽³⁾. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi contenenti i seguenti cocciostatici: diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), narasina-picarbazina (Maxiban G160) e maduramicina ammonio (Cygro 1 %) nell'alimentazione dei polli da ingrasso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽³⁾ GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(4) Nel parere del 5 novembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l'additivo *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) e il diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), la narasina-picarbazina (Maxiban G160) e la maduramicina ammonio (Cygro 1 %) ⁽⁴⁾. Il parere dell'Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1200/2005.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi in merito alla variazione dei termini dell'autorizzazione del preparato a base di microorganismi di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), autorizzato come additivo per mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 novembre 2005. *The EFSA Journal* (2005) 288, pagg. 1-7.